Catania/Palermo, 18 luglio 2024

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 9 D.P.R. 1199/1971 E ART. 150 C.P.C.

Gli avv.ti Giulia Campo e Daniela Ciancimino, in qualità di difensori e procuratori **dell'Associazione di promozione Sociale Legambiente Sicilia APS – ETS** (C.F. 97009910825), con sede legale in Palermo, alla via Paolo Gili n. 4 c/o Cantieri Culturali alla Zisa, in persona del Presidente p.t.

AVVISANO

che con note prot. n. 10453/84.24.8 del 14 giugno 2024 e n. 12132 dell'11 giugno 2024, l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ha disposto l'integrazione del contraddittorio, mediante la notifica per pubblici proclami, per il **ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto da Legambiente Sicilia APS – ETS per l'impugnazione del Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana n. 1784 del 30 dicembre 2023, che dispone la proroga delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31 dicembre 2023, fino al 31 dicembre 2024**.

In ossequio all'ordine di integrazione del contraddittorio di cui ai provvedimenti sopra richiamati, pubblicano il presente avviso, nella *homepage* del sito web dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,

COMUNICANO

a chiunque vi abbia interesse che informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l'U.R.P. dell'Ufficio Legislativo e Legale (tel. 091/7074828-05, PEC: ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it).

PUBBLICANO

il testo integrale del ricorso straordinario depositato.

ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

(art. 8, D.P.R. n. 1199/1971)

Nell'interesse dell'**associazione di promozione sociale "Legambiente Sicilia APS - ETS"** (C.F. 97009910825), con sede legale in Palermo, alla via Paolo Gili n. 4 c/o Cantieri Culturali alla Zisa, in persona del Presidente *p.t.* dott. Tommaso Castronovo, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli avvocati Daniela Ciancimino (C.F. CNCDNL63B65G 273P - PEC: danielaciancimino@avvocatiagrigento.it) e Giulia Campo (C.F. CMPGLI91T69H163R – PEC

giulia.campo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095 436683), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in Catania, viale XX Settembre n. 45

CONTRO

Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione cautelare, **e previa disapplicazione dell'art. 3 comma 1 della L. n. 118/2022,** del Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana n. 1784 del 30 dicembre 2023, che dispone la proroga delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31 dicembre 2023, fino al 31 dicembre 2024;

- ogni altro atto presupposto, successivo, connesso o consequenziale.

Per una migliore comprensione, si premette

IN FATTO

In data 28 febbraio 2023, è entrato in vigore l'art. 3 comma 1 del d.gs. n. 118/2022, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2024, delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31 dicembre 2023.

Con Decreto del 30 dicembre 2023, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in recepimento di tale norma, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2024, delle concessioni demaniali marittime in essere nella Regione Siciliana.

Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, le motivazioni che avrebbero portato al recepimento di tale proroga sarebbero delle presunte difficoltà nell'espletamento delle procedure selettive per il rilascio delle concessioni, nonché l'assenza di indicazioni ministeriali sulle modalità di espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle nuove concessioni.

Inoltre, secondo quanto si legge nel decreto impugnato, erroneamente l'amministrazione ha ritenuto che la disposta proroga non incontrerebbe il divieto di proroga sancito dalle norme e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. E ciò in quanto una delle sentenze del Consiglio di Stato, intervenuta sulla questione, la n. 18/2021, è stata cassata dalla Suprema Corte.

Tale provvedimento, tuttavia, è illegittimo, poiché si pone in aperta violazione delle norme europee e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia concessioni demaniali marittime, di tutela della concorrenza e dei diritti dei consumatori, nonché in materia di tutela dell'ambiente,

Tanto premesso in fatto, si osserva

IN DIRITTO

PRELIMINARMENTE, SULLA LEGITTIMAZIONE A RICORRERE DI LEGAMBIENTE SICILIA.

a) L'associazione odierna ricorrente, Legambiente Sicilia APS - ETS", è un'associazione di promozione sociale [vedi Statuto, doc. 3], costituita nel 1998 [v. atto costitutivo, doc. 2], e rappresenta in Sicilia, a livello regionale, l'articolazione territoriale dell'Associazione nazionale Legambiente [doc. 4], a cui aderisce condividendone le finalità statutarie.

Si tratta di un ente non a scopo di lucro (art. 3, statuto), costituita al fine di svolgere, tra le altre cose, "promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale", nonché "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali" (art. 4, statuto).

Sullo sfondo di tali valori e principi, l'associazione "opera attraverso campagne di informazione e

sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, iniziative d'informazione e formazione, che si sviluppano con le seguenti attività […] promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico ambientale e territoriale, e socio economico, svolgere attività di educazione ambientale, promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del territorio dei beni e delle risorse naturali e culturali, promuovere progetti, programmi e convenzioni per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del territorio regionale" (art. 5, statuto).

A ciò si aggiunga che, sempre in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto, Legambiente Sicilia è anche associazione di difesa dei consumatori e degli utenti, ed è stata riconosciuta come tale, ai sensi della L.R. n. 7/1994, con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 66 del 20 marzo 1995 [doc. 5].

b) A tal fine, per quanto qui di interesse, lo statuto prevede espressamente all'art. 5, che l'associazione utilizzi *"per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale."* (art. 5, statuto).

D'altronde, sotto un profilo normativo più generale, l'art. 27, legge n. 383 del 7 dicembre 2000 sancisce che le associazioni di promozione sociale, quale è l'associazione odierna ricorrente, possono ricorrere in sede

di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi, concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione stessa.

Anche la Giurisprudenza Amministrativa riconosce pacificamente tale legittimazione ad agire delle articolazioni territoriali di Legambiente.

Si evidenzia in particolare Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, Sez. giurisdiz., 1 giugno 2012 n. 510, che, con riferimento ad altra articolazione territoriale di Legambiente, ne ha riconosciuto la legittimazione in quanto in possesso dei seguenti requisiti: *"il perseguimento della tutela ambientale in modo non occasionale e per espressa previsione dello statuto; il godimento d'un adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell'area ricollegabile alla zona in cui si trova il bene ambientale che si presume leso; lo stabile perseguimento dei fini di tutela ambientale in via d'azione; studi e ricerche sui reperti d'arte e cultura, nonché su molteplici aspetti della natura in Sicilia".*

E ancora la giurisprudenza ha riconosciuto ai *"titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori il potere di agire al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio"* ***(Consiglio di Stato, sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2192).***

Orbene, si tratta di requisiti che, come può rilevarsi in seno allo statuto, sono tutti posseduti dall'associazione odierna ricorrente.

Tale pronuncia del C.G.A. è d'altronde conforme all'orientamento espresso dal Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2012 n. 784, proprio in merito alla legittimazione delle articolazioni territoriali delle associazioni ambientali, che, essendo fondata sul "criterio della prossimità nei luoghi", va riconosciuta anche all'associazione oggi interveniente, stante il suo ultra ventennale impegno, continuativo e costante, per la difesa dei diritti dei consumatori e dell'ambiente e del paesaggio nel territorio della Regione Siciliana (artt. 3, 4 e 5, statuto).

***

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 49 TFUE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE - C.D. DIRETTIVA BOLKENSTEIN – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.

1.1 Illegittimità della proroga delle concessioni demaniali marittime, per contrasto con il diritto eurounitario.

Il Decreto assessoriale oggi impugnato, che ha disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024, è del tutto illegittima ed è da considerarsi *tamquam non esset*.

Tale proroga, disposta in applicazione dell'art. 3 comma 1 della L. n. 118/2022, infatti, contrasta apertamente con quanto sancito dalla c.d. direttiva Bolkenstein, 2006/123/CE nonché dall'art. 49 del T.F.U.E:, in quanto blinda il settore delle concessioni demaniali marittime, impedendo l'accesso a tale risorsa a tutti i soggetti che non sono già concessionari.

Tale circostanza, si pone in evidente contrasto con i principi di libera circolazione dei servizi e di libertà di stabilimento, sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché dalla direttiva europea 2006/123/CE.

Ed invero, ai sensi dell'art. 49 T.F.U.E., sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, comprese quelle relative alla prestazione di servizi.

L'art. 12 della citata direttiva prevede invece che "*qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento".*

La giurisprudenza amministrativa intervenuta sulla questione, ha chiarito che *"l'obiettivo della direttiva è quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi, attraverso lo smantellamento delle leggi nazionali che ad essi forniscono una copertura normativa, al fine di realizzare un'effettiva concorrenza fra i prestatori dei servizi, con indubbi effetti sul mercato per i consumatori"* ***(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2021, n. 17).***

Orbene, con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato, ha altresì sancito l'applicabilità delle norme sopra citate alle concessioni demaniali marittime, sulla base dei seguenti presupposti:

- il demanio marittimo costituisce una risorsa scarsa, in quanto l'accesso alle concessioni demaniali, in assenza di una procedura ad evidenza pubblica, è sostanzialmente precluso a tutti i soggetti che non sono già in possesso di una concessione;

- le concessioni di beni demaniali per finalità turistico-ricreative rappresentano autorizzazioni di servizi, e come tali sono sottoposte all'obbligo di gara, ai sensi della direttiva;

- la direttiva europea in questione deve considerarsi una direttiva c.d. *"self -executive";*

- le proroghe delle concessioni, anche se previste per far fronte ad una situazione emergenziale, sono comunque da considerarsi illegittime, ed in contrasto con il sistema eurounitairo fin qui delineato.

- gli atti normativi e amministrativi, con effetto ricognitivo, che dispongano la proroga devono dunque essere disapplicati, in ragione dell'insanabile contrasto tra quanto stabilito dall'ordinamento nazionale e quanto stabilito dall'ordinamento europeo.

Sulla scorta di tale esegesi, l'Adunanza Plenaria ha sancito i seguenti principi di diritto *"le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.*

Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A., deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato" ***(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2021, n. 17).***

A partire dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria, la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi in tema di proroghe delle concessioni demaniali marittime, ne ha totalmente recepito i principi.

Così il Consiglio di Stato, di recente ha chiarito che "*la norma che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato"* ***(Consiglio di Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192; cfr. ex multis TAR Reggio Calabria, sez. II, 5 aprile 2024, n. 555).***

Ne deriva che il decreto assessoriale oggi impugnato, con cui la Regione Siciliana ha disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024, ai sensi dall'art. 3 d.l.gs. n. 118/2022, è del tutto illegittimo, e va annullato con contestuale disapplicazione della normativa nazionale che dispone la proroga.

1.2. Illegittimità dell'atto impugnato per erroneità della motivazione, nella parte in cui ritiene superati i principi enunciati nella sentenza del Consiglio di Stato, ad. plen. n. 18/2021.

Inoltre, è opportuno rilevare che contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32559/2023 che ha cassato l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.

18/2017 non ha affatto ripristinato il termine di validità delle concessioni demaniali marittime fissato dalla L. 118/2022 al 31 dicembre 2024.

Ed invero, nonostante la sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria, sia stata annullata per difetto di giurisdizione dalla Corte di Cassazione, i principi in essa sanciti, permangono nel nostro ordinamento e continuano ad essere applicabili perché enunciati anche nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 17/2021, di cui si è detto fin qui.

Sul punto, è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato, il quale proprio con riferimento alla vicenda della cassazione dell'Adunanza Plenaria n. 18/2021, ha chiarito che *"la proroga della concessione disposta dal Comune in data 18 settembre 2020, risulta tamquam non esset, in applicazione dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 novembre 2021, n. 17 (che, a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione dalla sentenza delle SS.UU. n. 32559/2023, non risulta impugnata)"* ***(Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200, cfr. ex multis: TAR Lazio, sez. V Ter, 15 dicembre 2023 n. 19051).***

1.3. Illegittimità dell'atto impugnato per erroneità della motivazione, nella parte in cui ritiene di disporre la proroga delle concessioni demaniali marittime in assenza delle indicazioni ministeriali per l'esperimento delle procedure di evidenza pubblica.

Infine, è opportuno rilevare che le motivazioni addotte dall'amministrazione regionale in seno all'atto impugnato per giustificare la proroga sono del tutto illegittime, e contrarie ai principi giurisprudenziali pacificamente enunciati dalla giurisprudenza amministrativa.

Secondo l'Assessorato Regionale, infatti, la proroga sarebbe stata disposta a causa di presunte difficoltà nell'espletamento della procedura di evidenza pubblica, nonchè a causa della mancata emanazione delle indicazioni ministeriali, previste dall'art. 4 della L. n.118/2022, per l'esperimento di tali procedure.

Tali circostanze, invero, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza granitica, non costituiscono presupposti validi per derogare al principio dell'evidenza pubblica, e disporre la proroga. Sul punto, infatti, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021 si è espressa nel senso che *"anche in assenza di una disciplina legislativa, le concessioni demaniali cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento U.E."*.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 3 DELLA L.R. N. 32/2020 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 15/2005 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PUDM ADOTTATI DAI COMUNI SICILIANI.

2.1. Illegittimità dell'atto impugnato per violazione del divieto di rilascio di concessioni demaniali in assenza di PUDM.

La proroga delle concessioni demaniali marittime, disposta dal legislatore nazionale e dalla Regione Siciliana con il decreto impugnato, oltre a violare i basilari principi di concorrenza del mercato e di tutela dei consumatori, si pone in netto contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di pianificazione dell'ambiente costiero.

L'art. 4 della l.r. n. 15/2005 ha introdotto nell'ordinamento regionale il Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM).

Si tratta di uno strumento di pianificazione, con finalità di tutela dell'ambiente marittimo, che garantisce tra l'altro la fruizione comune anche al di fuori degli stabilimenti balneari, attraverso la destinazione di quote di spiaggia libera, e che assume una particolare rilevanza soprattutto in alcuni ambiti territoriali che non si sono ancora dotati di un piano paesaggistico, come le province di Palermo, Messina ed Enna.

Orbene, il legislatore regionale ha espressamente previsto, con l'art. 2 della L.R. n. 32/2020 che *"le richieste inerenti all'occupazione di nuove aree demaniali sono corredate dall'attestazione di coerenza con le previsioni del PUDM approvato ovvero già adottato ed in corso di approvazione definitiva, rilasciata dall'amministrazione comunale competente per territorio. Le istanze non corredate della predetta attestazione sono inammissibili, ai fini del rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime".*

Ma vi è di più.

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, *"**la mancanza di un PUDM adottato dal Consiglio comunale preclude in radice il rilascio della concessione demaniale,** dato che la L.R. 32/2020 - nel prescrivere come necessaria ed insostituibile la condizione della coerenza con lo strumento pianificatorio - va interpretata nel senso che il rilascio della concessione è a maggior ragione impedito (non solo nelle ipotesi di contrasto col Piano, ma anche) in mancanza radicale del PUDM"* ***(TAR Catania, sez. III, 26 giugno 2023, n.1986).***

Ne deriva che in tutti i comuni che non hanno ancora nemmeno adottato il PUDM, la proroga della concessione si pone in aperto contrasto con il divieto di rilasciare concessioni demaniali. Non solo.

Tale situazione crea un ulteriore e non trascurabile effetto, che consiste nell'eliminazione dell'incentivo per i sopra detti comuni ad avviare il procedimento di approvazione dei detti Piani, determinando un abbassamento del livello di tutela dell'ambiente e del paesaggio nei comuni costieri.

E infatti, i Comuni, che in assenza di proroghe avrebbero interesse ad adottare il PUDM il più presto possibile, al fine di potere assegnare in concessione le aree demaniali di loro competenza, con la proroga delle concessioni possono continuare a rimandare l'adozione di tale fondamentale strumento di pianificazione, non avendo l'esigenza di assegnare nuove concessioni, con grave pregiudizio dell'ambiente e del paesaggio.

2.2. Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dei PUDM adottati dai Comuni della Regione Siciliana.

Sotto altro profilo, la proroga delle concessioni demaniali marittime, disposta con il decreto assessoriale impugnato, viola i Piani di utilizzo del demanio marittimo, adottati dai comuni costieri siciliani, non consentendone l'attuazione.

Orbene, in Sicilia, al 31 luglio 2023, su 127 comuni costieri, ben 41 avevano adottato il PUDM, secondo quanto risulta dai dati pubblicati sul portale del demanio marittimo della Regione Siciliana.

A tali 41 comuni se ne aggiungono altri 31, per i quali, tra il 2021 e il 2022, sono stati nominati con decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, i commissari ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 4 della L.R. 15/2005, al fine di adottare entro tre mesi dal loro insediamento il PUDM.

Orbene, la proroga oggetto del presente ricorso, non consente, in tutti i comuni in cui il piano è stato adottato, la sua applicazione.

Infatti, le concessioni demaniali oggetto di proroga sono state tutte rilasciate quando ancora il PUDM non era vigente, e dunque non tengono conto delle prescrizioni in esso contenute.
Ne deriva che, a fronte di uno strumento di pianificazione vigente, a tutela del patrimonio costiero, lo stesso viene sistematicamente non applicato e comunque violato dalla proroga delle concessioni demaniali emanate in precedenza.

Peraltro, l'amministrazione regionale, non solo ha disposto illegittimamente la proroga, ma pure non ha introdotto alcun meccanismo correttivo, di accertamento della compatibilità della concessione prorogata ai PUDM, che oggi sono adottati e pienamente vigenti nell'ordinamento regionale, al fine di tutelare l'ambiente costiero.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

ex art. 4 comma 3 della L. n. 205/2000

Il *fumus boni iuris*, per quanto detto fin qui, è evidente.

Quanto al *periculum in mora* esso è rappresentato dai gravi effetti che la proroga disposta avrebbe sull'ambiente costiero e sulla concorrenza, soprattutto in vista dell'imminente stagione estiva.

Ed invero, la proroga da un lato comprime illegittimamente il diritto della comunità di usufruire del mare e di accedere liberamente al litorale, dall'altro non garantisce la tutela del paesaggio e dell'ambiente, entrambe esigenze che dovrebbero essere salvaguardate dall'amministrazione, con gli strumenti che l'ordinamento gli mette a disposizione ***(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 4 aprile 2022, n. 990)***.

In coerenza,

SI CHIEDE

l'accoglimento del presente ricorso straordinario, e per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa disapplicazione dell'art. 3 della L. n. 118/2022, e previa sospensione cautelare degli stessi.

A tal fine, preliminarmente, si chiede altresì:

- la trasmissione della relazione istruttoria al C.G.A.R.S. con la massima tempestività;

- l'audizione delle parti innanzi al C.G.A.R.S. ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c) della L.R. 7/2019.

Con riserva di motivi aggiunti e di ogni altra deduzione nel prosieguo.

Con vittoria di spese e di compensi.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto per il presente giudizio è pari ad euro 650,00.

Si deposita:

1. Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana n. 1784 del 30 dicembre 2023, che dispone la proroga delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31 dicembre 2023, fino al 31 dicembre 2024 *(PROVVEDIMENTO IMPUGNATO).*

2. Atto costitutivo dell'associazione di promozione sociale Legambiente Sicilia APS - ETS.

3. Statuto dell'associazione di promozione sociale Legambiente Sicilia APS - ETS.

4. Affiliazione all'associazione nazionale Legambiente.

5. Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 66 del 20 marzo 1995, di riconoscimento di Legambiente Sicilia come associazione di tutela dei consumatori.

Catania, 29 aprile 2024

Avv. Daniela Ciancimino

Avv. Giulia Campo

Firmato digitalmente da

Giulia Campo

CN = Campo Giulia
C = IT